



COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE

Ordinanza del Dirigente N°. 68 del 22/02/2023

Oggetto: SOSTITUZIONE ED ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA NR 64/2022 AD OGGETTO : INTEGRAZIONE AD ORDINANZA N°. 38 DEL 01/02/2023- CARNEVALE DI CENTO EDIZIONE 2023 – SOSTA CAMPER E AUTOCARAVAN – REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Richiamata l'ordinanza N°. 38 del 01/02/2023 ad Oggetto: CARNEVALE DI CENTO EDIZIONE 2023 – REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE e nN°. 45 del 08/02/2023 ad Oggetto: INTEGRAZIONE ORDINANZA N°. 38 DEL 01/02/2023 - SOSTA CAMPER E AUTOCARAVAN – REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE;

Richiamata l'ordinanza N°. 49 del 08/02/2023 ad Oggetto: SOSTA CAMPER ED AUTOCARAVAN - ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE DELL'ORDINANZA N. 45 DEL 8/02/2023 - REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE

Richiamata l'ulteriore ordinanza nr 64/2022 ad oggetto : INTEGRAZIONE AD ORDINANZA N°. 38 DEL 01/02/2023- CARNEVALE DI CENTO EDIZIONE 2023 – SOSTA CAMPER E AUTOCARAVAN – REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE e riscontrato alcuni errori materiali

Dato atto della grande affluenza di camper ed autocaravan che si recano nel Comune di Cento per assistere alle sfilate carnevalesche e che pertanto si rende necessario l'ampliamento dell'area riservata a tali mezzi;

Ravvisata la necessità di regolamentare la circolazione stradale nelle zone interessate dalla sosta di camper ed autocaravan;

Visti gli Artt. 6,7,37 del D.lvo 30/04/1992 n. 285;

Visto l'art. 107 del dlgs 267/2000;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, sono istituite le seguenti prescrizioni nei seguenti giorni e tratti estendendo l'area per la sosta di camper ed autocaravan, così come descritto:

E' REVOCATA L'ORDINANZA NR 64/2022

1) dalle ore 09.00 dei sabati 25 Febbraio 2023 e 4 Marzo 2023, fino alle ore 24.00 delle domeniche 26 febbraio 2023 e 05 Marzo 2023 è istituita **AREA DI SOSTA RISERVATA AI CAMPER ED AUTOCARAVAN CON RIMOZIONE FORZATA e DIVIETO DI TRANSITO** a tutti gli autoveicoli nelle seguenti vie, su ambo i lati, ed aree:

1. Via Malpighi, dall'intersezione con Via Parco del Reno a Via I Maggio
2. Via Galilei
3. Via Fermi
4. Via Burgatti
5. P.le 7 F.lli Govoni

Dal suddetto divieto di transito sono esclusi i residenti, compatibilmente con la manifestazione in corso e su disposizione indiscutibile degli addetti alla sicurezza.

I camper in sosta devono essere posizionati parallelamente al senso di marcia anche in deroga rispetto alla segnaletica orizzontale presente.

All'uopo nelle suddette aree viene istituito un divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata per tutti i veicoli eccetto camper ed autocaravan.

Vista l'istituzione di aree di sosta per portatori handicap in Via Malpighi, queste potranno essere utilizzate solo dai camperisti muniti dell'apposito contrassegno;

E' altresì istituito un **OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA** :

all'intersezione con Via Malpighi per i veicoli provenienti da Via Galvani e via Parco Reno,

ed un **OBBLIGO DI SVOLTA A SINISTRA**;

all'intersezione di Via Malpighi con Via Parco Reno per i veicoli provenienti da Via Armellini.

Restano invariate le restanti disposizioni contenute nell'ordinanza n.N°. 38 del 01/02/2023

La segnaletica, a carico della CMV Servizi Srl, dovrà essere posizionata secondo le modalità stabilite nel regolamento di esecuzione del Codice della Strada – D.P.R. 495/92 – adottando tutti gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza della circolazione

stradale. In particolare i divieti di sosta, integrati dal pannello rimozione forzata, andranno collocati almeno 48 ore prima.

Il comitato organizzatore, nelle zone predisposte allo stazionamento dei camper, deve assicurare nella disposizione degli stessi, la massima omogeneità degli ingombri al fine di garantire la fluidità della circolazione nelle carreggiate senza costituire pericolo od intralcio e dovrà attivarsi affinché vengano adottate tutte le cautele necessarie al fine di garantire la sicurezza degli utenti della strada e di chiunque, a qualsiasi titolo si trovi a circolare nelle aree interessate dalla sosta dei camper e autocaravan.

E' altresì consentito il transito e la sosta dei veicoli adibiti all'allestimento e disallestimento delle attrezzature poste al servizio della manifestazione richiamata in premessa, agli organizzatori e a chiunque autorizzato da Fondazione Teatro Borgatti e per il tempo strettamente necessario, in deroga alla presente Ordinanza. I suddetti veicoli dovranno esporre apposito contrassegno fornito da parte dell'Organizzatore.

Dovrà essere inderogabilmente garantito il passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza.

Si informa altresì che, a tutela della sicurezza ed incolumità pubblica, gli Organi di Polizia si riservano di modificare, in ogni momento, le aree interdette alla circolazione stradale in relazione all'affluenza alla manifestazione in oggetto.

Nei confronti dei trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla Legge, oltre alle spese di rimozione.

Gli organi di Polizia Stradale sono incaricati della vigilanza sulla corretta esecuzione della presente ordinanza.

Nei confronti dei trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla Legge.

Il presente provvedimento ha efficacia dal 25/02/2023 e sarà pubblicato all'albo pretorio comunale per 15 giorni e può essere revocato ove non siano rispettate le prescrizioni impartite.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione o in alternativa ricorso al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

A norma dell'Art.3/4 comma della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60gg, dalla pubblicazione, al TAR.

In relazione al disposto dell'Art. 37, 3 comma, D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 gg., può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, Al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'Art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/92.

La presente Ordinanza sia comunicata a :

COMANDO CARABINIERI CENTO	pec
CMV SERVIZI SRL	pec
CLARA Spa	pec
MANSERVISI EVENTI SRL	pec
FONDAZIONE TEATRO BORGATTI	pec
118	pec
SUAP	sede
Questura di Ferrara	pec
Prefettura di Ferrara	pec

Firma

Il Comandante della Polizia Locale
BALDERI FABRIZIO / ARUBAPEC S.P.A.

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.

Cento, li _____ Il Pubblico Ufficiale _____